



CITTA' DI CATANZARO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO E L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 14/06/2019

INDICE

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Campo di applicazione

Articolo 4 - Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza e relative limitazioni

Articolo 5 – Iniziative escluse dalla verifica di agibilità della Commissione comunale

Articolo 6 – Procedimento per la verifica di agibilità

Articolo. 7 – Contenuto delle domande

Articolo 8 - Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

Articolo 9 - Manifestazioni e allestimenti temporanei

Articolo 10 – Adempimenti istruttori in caso di manifestazioni temporanee

Articolo 11 – Competizioni sportive su strada

Articolo 12 - Piccoli trattenimenti negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Articolo 13 - Modalità di subingresso

Articolo 14 - Composizione e durata in carica della Commissione Comunale di Vigilanza

Articolo 15 - Nomina della Commissione

Articolo 16 - Convocazione della Commissione

Articolo 17 - Riunioni della Commissione

Articolo 18 - Pareri e verbali delle adunanze

Articolo 19 - Ufficio per le attività della C.C.V.l.p.s.

Articolo 20 - Spese di funzionamento della Commissione

Articolo 21 - Disposizioni finali

CAPO I PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, nell'ambito dei principi generali di autonomia organizzativa dell'Ente, disciplina l'attività di vigilanza delle condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali, luoghi ed impianti di pubblico spettacolo in applicazione:
 - degli artt. 68, 69 e 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), adottato col R.D. 18/6/1931 n. 773, come modificati dall'art. 7 co. 8 bis del D.L. 8 agosto 2013, n. 91 come convertito dalla L.7/10/2013 n. 112;
 - degli artt. 141 e seguenti del R.D. 635/1940, recante il Regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), così come modificati dall'art. 4 del D.P.R. 28/5/2001 n. 311.
2. Il presente regolamento disciplina altresì il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (di seguito definita anche C.C.V.L.P.S.) di cui all'articolo 141 e seguenti del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per **luogo pubblico**, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura, destinata a uso pubblico;
 - b) per **luogo aperto al pubblico**, quello a cui chiunque può accedere osservando le particolari condizioni imposte da chi lo gestisce (es. accesso ad invito, rispetto orari di apertura, etc.);
 - c) per **luogo esposto al pubblico** si intende quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
 - d) per **luogo attrezzato all'aperto** si intende uno spazio delimitato all'aperto attrezzato con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico;
 - e) per **spettacoli**, le rappresentazioni cui lo spettatore assiste in forma passiva (es. cinema, teatro, etc.);
 - f) per **trattenimenti**, le forme di divertimento che implicano la partecipazione attiva del pubblico (es. ballo);
 - g) per **manifestazioni temporanee**, gli spettacoli e trattenimenti tenuti per un arco temporale determinato e limitato in locali o aree non abitualmente destinati a tali attività;
 - h) per **allestimenti temporanei**, le strutture e impianti installati per un arco temporale determinato e limitato, ai fini dello svolgimento di manifestazioni temporanee;
 - i) per **aree e locali**, l'insieme di luoghi e fabbricati, destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi ad essi annessi;
 - j) per **spettacoli viaggianti**, le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni (classificate per tipologia con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4, L. 18 marzo 1968, n. 337), allestite mediante attrezzature mobili anche se collegate al suolo in modo non precario o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso o in parchi di divertimento;
 - k) per **capienza** s'intende l'affollamento massimo definito dal titolo IV del D.M. 19/8/1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" come integrato e modificato dal decreto del Ministero dell'Interno 6/3/2001 e, per gli impianti sportivi, dal D.M.18/03/1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" e s.m.i. e, per i luoghi o i locali ove non trovano applicazione cogente le succitate fonti normative,

l'affollamento massimo definito dalla Circolare del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro, n. 11001/1/110 del 18/07/2018;

- l) per **addetti ai servizi di controllo** il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti, come previsto dall'art.3 commi 7–13 della legge n. 94 del 15.07.2009, *Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*, e successive modificazioni e dal D.M. 6 ottobre 2009, *Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94*, e successive modificazioni;
- m) per **addetti antincendio** il personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, del controllo del rispetto delle misure di sicurezza antincendio e dell'attuazione delle misure di gestione delle emergenze indotte da eventuali incendi o altri pericoli. Tali unità devono essere adeguatamente formate nel rispetto delle disposizioni specifiche di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 10/03/1998 (Allegati VII e IX) e per i locali o luoghi ove è prevista una capienza di oltre 100 unità, devono altresì essere in possesso dell'Attestato di Idoneità Tecnica da acquisire ai sensi dell'art. 3 della Legge 28/11/1996 n. 609 (l'attestato è rilasciato da un Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco previo superamento di un esame);
- n) per **competizioni sportive su strada**, le manifestazioni previste dall'art. 9 e 9 bis del D.lgs. 30/4/1992 n. 285 "*Nuovo codice della strada*" e successive modificazioni. Non sono competizioni sportive su strada, quelle che non hanno una classifica finale, non si svolgono su strada ma fuoristrada o in circuiti, i raduni e gli slalom volti a dimostrare una abilità;
- o) per **Commissione**, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.), ex art. 141-bis del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 640/1935);
- p) per **provvedimento finale**, l'agibilità per l'esercizio del pubblico spettacolo ex art. 80, T.U.L.P.S.;
- q) per **T.U.L.P.S.**, il Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- r) per **Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.**, il R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i.;
- s) per **S.C.I.A.**, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ex art. 19, L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., prevista dagli art. 68 e 69 T.U.L.P.S.
- t) per **S.C.I.A.-VVF**, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ex art. 4 del DPR 151/2011.

CAPO II

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ E PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

Art. 3 - Campo di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento, si applicano ai fini del rilascio della **licenza ai sensi dell'art. 80 TULPS** e per tutte le altre attività di controllo previste dalla legge in relazione alle seguenti attività:
 - a) **teatri**;
 - b) **teatri tenda**, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti;
 - c) **cinematografi o sale cinematografiche**, di cui al D.Lgs. 22.1.2004 n. 28 *Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche*;
 - d) **cinema-teatri** cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere,

- e) **locali di trattenimento**, intesi come locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti, con le eccezioni di cui al successivo comma 2 lett. b), c), d), e), f), g);
 - f) **sale da ballo e pubblici esercizi con attività danzante** (discoteche, night club, disco-bar e simili),
 - g) **parchi di divertimento e** complessi di attrazioni, trattenimenti e attrezzature dello spettacolo viaggiante allestiti in occasione di fiere, sagre e feste a carattere locale (**luna park**);
 - h) **circhi**;
 - i) **luoghi attrezzati all'aperto** come definiti all'art. 2 co.1 lett. d) del presente regolamento, allestiti per spettacoli, trattenimenti, competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni motoristiche in circuiti chiusi, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere e competizioni motoristiche su strada o su aree pubbliche come definite dal precedente art. 2 co.1 lett. a);
 - j) **locali multiuso**, cioè locali adibiti non ordinariamente ad attività di spettacolo o di trattenimento, ma utilizzati occasionalmente per dette attività;
 - k) **auditori e sale convegni**;
 - l) **sale polivalenti**, intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, in cui nello stesso ambiente si possono svolgere diversi tipi di spettacoli o trattenimenti;
 - m) **impianti sportivi** e complessi sportivi di cui all'allegato al D.M. 18/3/1996 con aree destinate al pubblico, comprese le piscine natatorie aperte al pubblico e quelle annesse a complessi ricettivi ai quali può accedere un pubblico indistinto;
 - n) **circoli privati in cui l'accesso non è riservato ai soci**, in base a quanto previsto dall'art. 118 del R.D. 635/1940 *Regolamento di esecuzione del TULPS*;
 - o) luoghi o locali al chiuso ove si svolgono, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2000 mq;
 - p) fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4000 mq se al chiuso e 10000 mq se all'aperto;
 - q) luoghi o locali ove sono previste manifestazioni di pubblico spettacolo da autorizzarsi ai sensi dell'art. 80 del R.D. 773/1931, in ragione delle indicazioni di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro, n. 11001/1/110 del 18/07/2018;
2. Sono esclusi dal rilascio della licenza ai sensi dell'**art. 80 TULPS**, ancorché l'attività si svolga in luogo esposto al pubblico:
- a) **le attività di spettacolo o intrattenimento che si svolgono in forma temporanea in luoghi all'aperto, quali piazze, aree urbane, etc, con capienza inferiore a 200 persone, con o senza strutture o impianti e emissioni sonore**, a carattere musicale, sportivo, danzante o espositivo (quali mostre, concerti, eventi di varia natura), con accesso libero a chiunque. E' fatto salvo quanto previsto per le manifestazioni e gli allestimenti temporanei al successivo art. 9.
 - b) **i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** che operano trattenimenti musicali accessori senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;
 - c) **i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui è collocato l'apparecchio musicale «karaoke»** o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori;

- d) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (**sale giochi**);
- e) **i pubblici esercizi** per la somministrazione di alimenti e bevande **in cui sono installati apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini**, compresi televisori abilitati a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli, purché l'ingresso non sia subordinato al pagamento di un biglietto o e purché i locali non siano allestiti in modo da configurare un'attività di pubblico spettacolo o trattenimento;
- f) **circoli privati** esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati, salvo che per numero di invitati o dimensioni o altre circostanze sia da escludere il carattere privato della manifestazione;
- g) **feste private** ad ingresso riservato e/o a invito non pubblicizzate;
- h) gli **allestimenti temporanei** (ad es. stand gastronomici, tendoni, etc.) a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in sagre etc., nei quali il trattenimento non sia prevalente e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre l'effettuazione di attività di pubblico spettacolo;
- i) **manifestazioni fieristiche e sagre**, quando non vi si svolgono spettacoli e trattenimenti, fatto salvo, comunque, quanto indicato all'art. 2, comma 1, lettere o) e p);
- j) **locali destinati** esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di **sedì di associazioni ed enti**;
- k) **mostre ed esposizioni** di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico prive di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- l) **piscine, palestre, scuole di danza, impianti per la pesca a pagamento** o simili, in cui si svolgono esclusivamente attività agonistiche e di istruzione della pratica sportiva ad uso dei soli utenti senza aree destinate allo stazionamento del pubblico;
- m) **sale consiliari**;
- n) le **competizioni sportive** con o senza transito di veicoli e senza stazionamento di pubblico, per le quali è previsto il solo rilascio del nulla osta al transito in base al regolamento di gara;
- o) **single attrazioni dello spettacolo viaggiante**, allestite in un'area pubblica o privata non recintata;
- p) **esibizioni musicali, anche dal vivo**, eseguite durante riti religiosi;
- q) **Ogni altra tipologia di locale o attività che in base alla vigente normativa non ricade nel campo di applicazione dell'art. 80.**

Art. 4 - Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza e relative limitazioni

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui agli articoli 141 e 141 bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ha il compito di verificare la solidità, la sicurezza e l'igiene dei luoghi, locali o impianti di pubblico intrattenimento e spettacolo con **capienza superiore a 200 persone**, ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 e s.m.i., salvo i casi in cui tale compito risulta attribuito, ai sensi dell'articolo 142 del citato regolamento, alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. In particolare la Commissione Comunale ha i seguenti compiti:
 - a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
 - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

- d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre Amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;
 - e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
2. Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del R.D. n. 635/1940 (come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b) del D.P.R. 311/2001 e dall'art. 4, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222), e del punto 78 della tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, il parere, le verifiche e gli accertamenti della Commissione Comunale di Vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una documentazione tecnica asseverata da un professionista iscritto in Albo Tecnico Professionale che attesti la rispondenza del locale e/o impianto, sotto il profilo strutturale, di sicurezza (con particolare riferimento alla prevenzione incendi) e di igiene alle relative norme tecniche vigenti. Detta documentazione dovrà altresì fornire evidenza tecnica delle misure organizzativo-gestionali poste in essere per garantire il rispetto dei limiti di capienza indicati nonché i capisaldi della pianificazione dell'emergenza ivi compresi la quantificazione del numero degli addetti antincendio all'uopo incaricati e la indicazione delle competenze di tali addetti per come indicato all'art. 2 comma 1 lettera m).
 3. Per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nulla modificare, di cui all'articolo 4 del D.P.R. 311/2001, salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti richiedano uno specifico controllo delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti per i quali la Commissione si sia già espressa favorevolmente in data non anteriore a due anni. Si applicano in tali ipotesi le disposizioni del successivo art. 9, comma 8.
 4. La capienza, ai fini dell'attribuzione della competenza tra la Commissione Comunale di Vigilanza e la Commissione Provinciale di Vigilanza, deve essere computata sulla base delle normative tecniche applicabili e deve essere oggetto di apposita dichiarazione resa dal professionista tecnico abilitato che sottoscrive la documentazione tecnica di cui al successivo articolo 7. In ogni caso la capienza di un locale di pubblico spettacolo o intrattenimento costituisce l'affollamento massimo consentito ed è comunque stabilita dalla Commissione a seguito dell'esperimento della propria attività e nel rispetto delle norme di sicurezza ed igiene vigenti.

Art. 5 – Iniziative escluse dalla verifica di agibilità della Commissione comunale

1. Non sono di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza, le verifiche di locali e strutture di seguito indicati, per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:
 - a) i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali, luoghi o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
 - b) i parchi di divertimento e le attrezzature di divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con apposito Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.
2. Non sono soggetti alla verifica di agibilità di cui all'art. 80, Tulps e, pertanto, non rientrano nella sfera di competenza della Commissione, le attività indicate all'art. 3, comma 2, del presente regolamento.

3. Nel caso di presentazione di progetti complessi, anche relativi a manifestazioni temporanee che si svolgano in diverse giornate purchè tra loro funzionalmente collegate (festival, rassegne, ecc.), che prevedano la competenza sia della Commissione Provinciale che della Commissione Comunale, si procederà all'acquisizione del solo parere della Commissione Provinciale, che effettuerà le verifiche e le valutazioni previste dalla vigente normativa e dal vigente regolamento anche negli ambiti di competenza della Commissione comunale.

Art. 6 – Procedimento per la verifica di agibilità

1. Al fine di ottenere l'agibilità per locali, impianti e luoghi di pubblico spettacolo con capienza complessiva superiore a 200 persone, i richiedenti devono presentare, unitamente o successivamente alle pratiche edilizie necessarie, domanda di esame del progetto allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) con le modalità previste D.P.R. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*". Per le manifestazioni e gli allestimenti temporanei resta salvo quanto previsto dal successivo art. 9.
Il parere di agibilità deve essere richiesto anche in caso di ristrutturazione, trasformazione, adattamento ed ampliamento di locali esistenti adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, seguendo la stessa procedura per i locali di nuova realizzazione.
Le eventuali varianti in corso d'opera devono essere sottoposte alla valutazione della Commissione per l'approvazione preventiva.
Ove previsto dovrà essere attivato altresì il procedimento di cui al DPR 151/2011 relativo alla prevenzione incendi.
2. Il parere della Commissione di vigilanza viene espresso in due fasi:
 - a) Fase di esame progetto in cui la Commissione esprime il parere, dopo aver accertato che il progetto del locale, luogo o impianto che si intende realizzare o allestire è stato redatto e documentato in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza, solidità ed igiene.
 - b) Fase di sopralluogo in cui, a realizzazione avvenuta, la Commissione si reca sul posto per verificare se il locale, luogo o impianto è stato realizzato o allestito in conformità al progetto precedentemente approvato.
3. Il responsabile del procedimento provvede a verificare la regolarità formale e la completezza delle domande e degli allegati e a chiedere eventuali integrazioni, senza che questo costituisca pregiudizio per le successive richieste da parte della Commissione.
4. Il responsabile del procedimento avvia il procedimento e trasmette ciascuna domanda di cui al comma 1, completa della documentazione occorrente alla Commissione Comunale o Provinciale per consentirne la valutazione e la formulazione del relativo parere di competenza
5. Nel caso in cui la Commissione rilevi carenze documentali o comunque inadeguatezza della documentazione allegata alla domanda o improprietà nella domanda medesima, richiederà le integrazioni documentali e/o la regolarizzazione della domanda stessa, interrompendo i termini del procedimento ai sensi di legge.
6. Il procedimento amministrativo si svolge applicando i principi e gli istituti della Legge 241/1990 e s.m.i. e del D.P.R.160/2010.
7. I pareri sul progetto verranno rilasciati da parte della Commissione entro 30 giorni complessivi dal ricevimento della documentazione completa.
8. Il Comune, in fase di rilascio della licenza ex artt. 68 e 69 e 80 del TULPS a cura del Settore Cultura, competente per materia, farà riferimento al parere della Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza ovvero alla documentazione asseverata presentata dal professionista iscritto in Albo Tecnico Professionale di cui all'art. 4 comma 2 del presente regolamento.

Art. 7 – Contenuto delle domande

1. Ai fini dell'espressione del parere di cui al precedente art. 6, comma 2, la domanda di esame progetto e la trasmissione della documentazione per l'effettuazione del sopralluogo, devono contenere le seguenti indicazioni:

A) Tipo di richiesta:

A1) Esame progetto per parere preventivo di fattibilità, con specificato se trattasi di:

- nuova realizzazione;
- variazione dello stato attuale già oggetto di parere da parte della Commissione;
- adeguamento alle norme vigenti;
- integrazione di precedente progetto;
- attuazione di precedenti prescrizioni.

A2) Sopralluogo per verifica dell'agibilità.

B) Tipo di attività, facendo riferimento sotto il profilo tecnico:

B1) per i locali di pubblico spettacolo, al Decreto del Ministro dell'Interno 19.8.1996, "*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo*" e successive modificazioni,

B2) per gli impianti sportivi, al Decreto Ministro dell'Interno 18.3.1996 "*Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi*" e successive modificazioni,

B3) per le competizioni motoristiche su strada o su aree pubbliche all'art. 9 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 "*Nuovo codice della strada*" e successive modificazioni, (v. Circolare Ministero Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza prot. n. 557/PAS/U/005096/135000.C(11)1 del 10/04/2018);

B4) per le manifestazioni con presenza di animali alla normativa specifica;

B5) per le attività di spettacolo viaggiante al D.M. 18/03/2007 "*Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante*" e successive modificazioni, ai fini dell'assegnazione del codice identificativo;

B6) per le manifestazioni pubbliche diverse da quelle testé enucleate e regolamentate dalla Circolare del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro, n. 11001/1/110 del 18/07/2018, alle specifiche direttive indicate nella summenzionata circolare;

C) Dati relativi al richiedente e al locale o area all'aperto:

- nome e cognome, codice fiscale;
- data e luogo di nascita;
- residenza, recapito telefonico, e-mail, pec;
- eventuali titoli autorizzativi precedentemente rilasciati o altri atti abilitativi relativi all'immobile, quali: permesso a costruire, DIA, SCIA, agibilità, ecc.;
- dati anagrafici del proprietario dell'immobile;
- copia del titolo giuridico di godimento dell'immobile (ovvero atto notorio di disponibilità) ovvero di occupazione di suolo pubblico se in area pubblica, ovvero atto di concessione/autorizzazione all'uso del demanio marittimo se in ambito demaniale marittimo.

D) Nome, cognome e recapito telefonico del progettista.

E) Eventuali riferimenti a precedenti verbali della Commissione di vigilanza (citare numero di protocollo e data).

F) Elenco dei documenti tecnici allegati alla domanda. La documentazione tecnica da allegare deve essere composta da una relazione tecnica illustrativa, da elaborati grafici, nonché da tutti gli atti tecnici relativi ad impianti, strutture ed installazioni, debitamente sottoscritti da un professionista tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale.

G) Ricevuta di pagamento di cui al successivo articolo 20.

2. La documentazione da presentare a corredo delle richieste di parere di cui al precedente comma 1 riguardanti locali, impianti e luoghi soggetti al parere della Commissione Comunale è comunque definita dal Comune, su proposta della Commissione stessa; per i casi non di competenza della Commissione Comunale la documentazione è quella stabilita dalla Commissione Provinciale di

Vigilanza.

3. In ogni caso è fatta salva la possibilità delle Commissioni di vigilanza di richiedere ulteriori documenti, in relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi o delle strutture da valutare o collaudare.
4. Per quanto attiene alla documentazione relativa alla prevenzione incendi, la stessa deve necessariamente essere quella di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 07/08/2012, Allegato I – per quanto concerne gli atti documentali uniti alle richieste di valutazione dei progetti - e di cui all'Allegato II per quanto concerne gli atti documentali (certificazioni e dichiarazioni) uniti alle richieste di sopralluogo finalizzate all'ottenimento del parere sull'agibilità. In fase di richiesta di sopralluogo, la documentazione deve comunque contemperare quanto necessario per comprovare l'avvenuta attuazione di quanto previsto in tema di Gestione della Sicurezza dal Decreto del Ministero dell'Interno 19/08/1996, Titolo XVIII e dal Decreto del Ministero dell'Interno 18/03/1996 e s.m.i., art. 19, rispettivamente per i locali di pubblico spettacolo e gli impianti sportivi. Parimenti dovrà procedersi per comprovare la corretta pianificazione delle emergenze e comunque la predisposizione delle misure di controllo preventivo per quelle manifestazioni pubbliche regolamentate dalla Circolare del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro, n. 11001/1/110 del 18/07/2018. In detto ambito andrà dimostrata l'avvenuta formazione degli addetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 10/03/1998, in aderenza alle generali disposizioni di cui al Decreto Legislativo 09/04/2008 n. 81 e s.m.i.. Nel caso di locali di pubblico spettacolo e trattenimento ed impianti sportivi aventi capienza superiore alle 100 unità, per il suddetto personale andrà prodotta copia dell'attestato di idoneità tecnica conseguito ai sensi e con le modalità di cui all'art. 3 della Legge 28/11/1996 n. 609, ossia rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
5. Per le manifestazioni in cui è prevista la presenza di animali l'organizzatore, prima del sopralluogo della Commissione, deve presentare al SUAP o ad altro ufficio comunale competente apposita SCIA corredata da relazione tecnica finalizzata alla richiesta di parere al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria.

Art. 8 – Locali, luoghi ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

1. La documentazione progettuale relativa a locali, impianti ed aree pubbliche o aperte al pubblico con capienza pari o inferiore a 200 persone, deve essere presentata al SUAP o ad altro ufficio competente, per le verifiche e i controlli a cura degli endoprocedimenti competenti.
2. Le verifiche e gli accertamenti dei locali e aree di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 141, comma 2 Regolamento TULPS, devono essere effettuati, per come già specificato all'art. 4 comma 2 del presente regolamento, da un professionista iscritto in Albo Tecnico Professionale il quale, con documentazione tecnica asseverata, attesti la rispondenza del locale e/o impianto, sotto il profilo strutturale, di sicurezza (con particolare riferimento alla prevenzione incendi) e di igiene alle relative norme tecniche vigenti.
3. Per i locali, luoghi, impianti e centri sportivi, con capienza superiore a 100 persone ma non superiore a 200 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m², la documentazione asseverata di cui all'art. 4 comma 2 del presente regolamento deve indicare i riferimenti al pertinente parallelo e distinto procedimento attivato presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 1 agosto 2011, n. 151 "*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi*".
4. La capienza è determinata per come stabilito dall'art 2, comma 1, lett. k), del presente regolamento.

Art. 9 - Manifestazioni e allestimenti temporanei

1. Per le manifestazioni di durata limitata nel tempo comprendenti attività di spettacolo e/o trattenimento in aree pubbliche o aperte al pubblico con capienza superiore a 200 persone, dotate o meno di attrezzature per lo stazionamento del pubblico, i luna park allestiti in occasione di fiere, sagre e feste a carattere locale di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. g) e i circhi l'autorizzazione è rilasciata nei termini indicati dagli artt. 68 e 80 del TULPS, sperando le attività descritte nei precedenti articoli del presente regolamento.
2. Per le manifestazioni temporanee previste in luoghi con capienza inferiore a 200 persone si richiamano i contenuti di cui agli artt. 4, comma 2, e 8 del presente regolamento.
3. Se le manifestazioni di cui ai commi 1 e 2 comprendono più iniziative che necessitano di diversi allestimenti, occorre che l'agibilità - qualora necessaria - sia riferita al complesso di spettacoli e/o trattenimenti.

Per quanto riguarda gli impianti, in particolare gli impianti elettrici, qualora siano oggetto di diversa conformazione e/o modalità di installazione nelle diverse iniziative occorre, di volta in volta, che l'Ufficio competente acquisisca preventivamente le relative dichiarazioni di conformità ai sensi del DM 37/2008 rimettendole alla Commissione per gli eventuali controlli.

4. Gli allestimenti di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui al precedente art. 3, comma 2, lettera p) insistenti in un'area appositamente autorizzata dal Comune sono soggetti ad autorizzazione comunale che viene rilasciata senza il parere di agibilità ex art. 80 del T.U.L.P.S., ma nel rispetto della normativa di settore.
5. Per quanto riguarda l'installazione di impianti a gas metano o GPL a servizio di cucine installate in strutture provvisorie per la cottura o il riscaldamento dei cibi in occasione di sagre, fiere e altre manifestazioni, si fa riferimento alle *“Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi.”* emanate dal Ministero degli Interni in data 12/03/2014 Prot. n. 0003794. In tal senso ove la Commissione non sia chiamata ad esprimersi nel merito, la documentazione asseverata di cui all'art. 4 comma 2 del presente regolamento deve farne espresso riferimento.
6. Il parere della CCVLPS relativo agli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e con le stesse attrezzature è valida per le manifestazioni il cui espletamento ha inizio entro due anni dalla data del rilascio del parere della Commissione e vale per l'intera durata delle manifestazioni stesse.
7. In occasione delle richieste di licenza ex artt. 68 o 69 del T.U.L.P.S., successive alla prima, l'organizzatore dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che la manifestazione è sostanzialmente analoga a quella per la quale la Commissione ha già espresso parere favorevole e che è previsto l'uso della stessa tipologia di impianti, attrezzature e materiali con le medesime modalità di impiego. Inoltre, nel caso in cui il palco e/o le altre strutture e/o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione l'organizzatore dovrà presentare all'Ufficio competente al rilascio del provvedimento autorizzativo:
 - a) Dichiarazione di corretto montaggio di tutte le strutture allestite (per il pubblico e per gli artisti) redatta da un professionista abilitato, con esplicito riferimento al collaudo strutturale iniziale o corredata dello stesso, e con esplicito riferimento alla relazione di calcolo delle strutture;
 - b) Dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti, in particolare di quelli elettrici (dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008);
 - c) Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione al fuoco, da rendere sullo specifico modello DICH_PROD (rinvenibile sul sito www.vigilfuoco.it);
 - d) Dichiarazione documentata relativa all'avvenuto approntamento di idonei mezzi antincendio nonché documentante l'avvenuta pianificazione dell'emergenza ivi compresa la

designazione di personale qualificato allo svolgimento della funzione di addetto antincendio coerente con le indicazioni di cui all'art.2 comma 1 lettera m) del presente regolamento.

8. In occasione delle richieste di licenza ex art. 68 o 69 del T.U.L.P.S., decorsi due anni dal rilascio dell'agibilità, occorre far domanda di sopralluogo senza necessità di ripresentare il progetto, sempre che si utilizzino gli stessi impianti ed attrezzature o che, comunque, non vi siano sostanziali modifiche.
9. Per le manifestazioni all'aperto a carattere temporaneo è necessario tenere conto anche della Circolare - Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno, n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018 recante all'oggetto "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche".
10. Gli adempimenti riguardanti la sicurezza (safety e security) delle manifestazioni che si svolgono all'aperto, di cui al precedente comma, devono essere dettagliatamente previsti in apposita documentazione tecnica predisposta da un professionista tecnico abilitato, allegata alla pratica telematica, la quale deve anche essere trasmessa al Settore Gestione del Territorio che dovrà effettuare la valutazione di sussistenza di tutti i parametri necessari per la realizzazione delle suddette misure di safety secondo le indicazioni ministeriali in materia. All'esito di tale valutazione potrà essere disposta la convocazione della competente Commissione di Vigilanza, qualora non già provveduto in tal senso. Per i casi in cui non è previsto l'intervento della Commissione il parere formulato a seguito di tale valutazione dovrà essere inviato alla Questura.

Art. 10 – Adempimenti istruttori in caso di manifestazioni temporanee

1. L'intervento della Commissione per la verifica di agibilità in occasione di manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazioni circhi, spettacoli viaggianti, ecc.) deve essere richiesto dal soggetto interessato con domanda in bollo, corredata dalla documentazione necessaria e dall'istanza di autorizzazione ex art. 68/69 TULPS, presentata tramite SUAP all'Ufficio per le attività della C.C.V.L.P.S. di cui al successivo art. 19:
 - a) ordinariamente, almeno 20 giorni prima dello svolgimento della manifestazione. Le domande devono contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di intrattenimento ed il numero ed il periodo delle rappresentazioni o spettacoli;
 - b) in via eccezionale, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, in caso di dichiarata e comprovata esigenza accolta con deliberazione preventiva e motivata di Giunta Comunale, per manifestazioni estemporanee all'aperto a carattere istituzionale e/o a rilevante impatto mediatico. In detti casi il richiedente deve comunque preliminarmente interfacciarsi con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, laddove la tipologia della manifestazione preveda comunque la subordinazione dell'effettuazione della stessa alla predisposizione del servizio di vigilanza antincendio da erogarsi nei termini previsti dal decreto del Ministero dell'Interno n. 261 del 22/02/1996 o comunque manifesti significativa complessità tecnica.
2. In caso di eventi temporanei che si svolgono in luoghi, o locali o impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza prevista dall'art. 68 TULPS è sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ex art.19, L. n. 241/90, presentata in via telematica allo sportello unico per le attività produttive prima dello svolgimento della manifestazione, la quale, completa della documentazione tecnica richiesta a firma di tecnico abilitato in sostituzione della verifica di agibilità, dovrà essere custodita nel luogo di svolgimento dell'evento a disposizione degli organi di controllo.
3. Nel caso di manifestazioni all'aperto che non prevedono la verifica di agibilità della Commissione, la relativa istanza di autorizzazione ex art. 68 TUEL o la SCIA, nei casi in cui è prevista - essendo necessaria l'acquisizione della concessione di occupazione e dei pareri del Comando di Polizia Locale e del Settore Gestione del Territorio in ordine alla valutazione di

sussistenza di tutti i parametri necessari per la realizzazione delle misure di safety - devono essere presentate, tramite portale telematico al SUAP, almeno 15 giorni prima della loro realizzazione, ovvero almeno 10 giorni prima, in caso di dichiarata e comprovata esigenza per le manifestazioni a carattere istituzionale e/o a rilevante impatto mediatico, accolta con deliberazione preventiva e motivata di Giunta Comunale.

Per le manifestazioni di spettacolo da svolgersi in locali chiusi le pratiche telematiche devono essere trasmesse almeno cinque giorni prima della loro realizzazione, al fine di consentire le verifiche istruttorie preliminari sulla sussistenza delle relative condizioni.

4. Nel caso in cui i termini di cui ai commi 1 e 3 non dovessero essere rispettati, ovvero qualora non venga effettuato il completamento della documentazione necessaria nel termine fissato dal SUAP, le relative pratiche non potranno essere esaminate e dovranno essere rigettate.

Art. 11 – Competizioni sportive su strada

1. Le autorizzazioni per le competizioni atletiche e sportive con veicoli o animali, come definite al precedente art. 2, comma 1, lett. m), sono rilasciate in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni, recante il "Nuovo codice della strada".
2. Le misure ritenute necessarie per la salvaguardia della sicurezza sono oggetto di apposite prescrizioni inserite nelle rispettive autorizzazioni, comprese quelle a tutela della strada.
3. Il parere di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. occorre per tutte le manifestazioni che prevedono lo stazionamento del pubblico in apposite strutture od aree (con o senza pagamento di un corrispettivo), o abbiano impianti e strutture specificatamente installate (palchi, tensostrutture, aree recintate, portali, ecc). In tali casi deve essere rilasciata la licenza ai sensi degli artt. 68 e 80 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773).
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni motoristiche su strada deve essere richiesta almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione. In caso di competizioni con presenza di spettatori è sempre necessario il parere della commissione di vigilanza reso ai sensi dell'art. 80 TULPS, distinto dal parere sul rispetto delle norme tecnico- sportive e al collaudo del percorso di gara rimesso al Collegio tecnico di cui all'art. 9, comma 4, del D.lgs. 30/4/1992 n. 285 (v. Circolare Ministero Interno n. 557/PAS/U/005096/13500.C(11)1 del 10/04/2018). Tale parere deve essere integrato dai pareri obbligatori degli enti titolari delle strade (comune, provincia, regione, ANAS) e, se sono previste scorte, con il parere della Polizia Stradale.
5. Per le gare motoristiche intercomunali per le quali complessivamente è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 5000 la competenza al rilascio del parere di agibilità è della Commissione provinciale di vigilanza. Per le gare motoristiche intercomunali per le quali complessivamente è prevista la presenza di spettatori in numero inferiore a 5000 la competenza al rilascio del parere di agibilità è del Comune di partenza o di primo transito nella provincia, previa acquisizione del parere degli altri Comuni interessati dalla manifestazione per il tratto di propria competenza, fermo restando l'impegno ad esaminare congiuntamente il progetto della gara. I relativi pareri devono essere trasmessi alla Prefettura del luogo di partenza della competizione.
6. Le competizioni motoristiche devono essere inserite nell'elenco Ministeriale relativo all'anno di svolgimento, previa domanda al Ministero dei trasporti e parere espresso dalle specifiche federazioni del CONI.
7. La domanda di autorizzazione per le competizioni motoristiche su strada, corredata dalla documentazione necessaria e obbligatoria e degli elaborati grafici a firma di tecnico abilitato, deve essere presentata all'ente competente attraverso procedura telematica del SUAP se prevista o ad altro ufficio competente di riferimento, e cioè:
 - a) al Comune, se la competizione interessa solo strade comunali;

- b) alla Provincia, se la competizione interessa strade di più comuni e/o strade provinciali;
- c) alla Regione, se interesserà strade di più province.

Art. 12 - Piccoli trattenimenti negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Nell'ambito degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande **non sono soggetti al parere previsto dall'art. 80 del TULPS** gli spettacoli ovvero i divertimenti e le attrazioni cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari, nonché i trattenimenti (esclusi i trattenimenti danzanti) ovvero i divertimenti o le attrazioni cui il pubblico può attivamente partecipare, compresi piano bar, karaoke, dj set, corsi di cucina e corsi da sommelier, a condizione che:
 - a) il trattenimento si svolga in forma assolutamente complementare e secondaria rispetto alla primaria e normale attività di somministrazione;
 - b) non si apprestino elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; i locali, cioè, non devono essere resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale;
 - c) non vi sia pagamento di un biglietto per l'ingresso;
 - d) non si applichino aumenti ai costi delle consumazioni;
 - e) non vi sia specifica pubblicità degli spettacoli o trattenimenti attraverso giornali, manifesti, ecc. destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini disgiuntamente da quella inerente l'attività di somministrazione.
2. In assenza di specifica normativa regionale, per effetto dell'avvenuta abrogazione (da parte dell'art. 13 della legge n. 35/2012) dell'art. 124, comma 2, del reg. es. T.U.L.P.S (R.D. n. 635/1940), non è richiesta alcuna autorizzazione ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S. per lo svolgimento di piccoli trattenimenti complementari all'attività di somministrazione svolti nei pubblici esercizi, purché non assumano la valenza imprenditoriale a scopo di lucro ai sensi del comma 1 (nel qual caso diventerebbe attività di spettacolo e trattenimento pubblico) e non assumano le caratteristiche di pubblico spettacolo. Conseguentemente l'autorizzazione amministrativa ex art 86 TULPS e la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata d'Inizio Attività) per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande abilita anche allo svolgimento della predetta attività accessoria. Non occorre, quindi, presentare la SCIA, per gli eventi temporanei fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, o ottenere autorizzazione, per gli eventi temporanei con la partecipazione di più di 200 partecipanti o che si svolgono andando oltre le ore 24 del giorno di inizio, ai sensi degli articoli 68 e 69 del TULPS.
3. Qualora l'attività di spettacolo o trattenimento assuma particolare rilievo o, comunque, siano superati i limiti di cui al precedente comma 1, oltre all'autorizzazione di cui agli artt. 68/69 del T.U.L.P.S occorre sottoporre locali e impianti anche al parere di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S.
4. Per l'organizzazione delle attività di cui al comma 1 devono, comunque, essere rispettate le norme in materia di inquinamento acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 e le norme di cui al D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 "semplificazioni degli adempimenti amministrativi in materia ambientale inquinamento acustico e scarichi".
5. Ai sensi dell'art. 6, comma 2-quinquies del D.L. 03/08/2007 n. 117, convertito nella legge n. 160/2007, i titolari e gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 86 del TULPS, ovvero di SCIA per lo svolgimento dell'attività sono autorizzati, senza necessità di presentazione di specifica istanza, a svolgere nelle ore pomeridiane, e comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20, particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali, a condizione che le stesse si svolgano in spazi dalla capienza inferiore alla 100

persone. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma non si applica l'articolo 80 del TULPS.

6. Per le attività accessorie di intrattenimento musicale e danzante negli stabilimenti balneari si applica, nel rispetto degli indirizzi regionali, l'art. 11, comma 6, della legge n. 217 del 15/12/2011 come modificato dal D.L. n. 179 del 18/10/2012 convertito dalla legge n. 221 del 17/12/2012.

Art. 13 - Modalità di subingresso

1. In caso di subingresso nella proprietà per atto fra vivi o per causa di morte o nella gestione di un esercizio già in possesso di autorizzazione di cui agli artt. 68/69 e 80 del TULPS, il subentrante deve darne comunicazione al fine di ottenere l'intestazione dell'autorizzazione a proprio nome, dichiarando ed autocertificando il possesso dei requisiti prescritti e detenendo copia della documentazione prodotta che costituisce titolo di legittimazione.
2. Nel caso in cui si eseguano alterazioni allo stato dei luoghi, compresi arredi o impianti tecnologici, ai fini della sicurezza del locale, dovrà essere intrapresa una nuova procedura autorizzatoria con le modalità di cui ai precedenti articoli 6 e 7.
3. Solo nel caso in cui non effettuati modifiche strutturali, il subentrante può continuare l'attività del dante causa dopo la presentazione al Comune della dichiarazione di sub ingresso ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 e succ. mod. con la quale attesta che lo stato dei locali, dei luoghi, degli impianti tecnologici e degli arredi non è mutata ed attesta, altresì, di aver adempiuto alle norme vigenti sulla sicurezza.
4. Rimane facoltà della CCVLPS effettuare un sopralluogo tecnico ai sensi dell'art. 80 del Tulps.

CAPO III

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA

Art. 14 - Composizione e durata in carica della Commissione Comunale di Vigilanza

1. Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 141 bis del Regolamento del TULPS, così come inserito dal D.P.R. 311/2001, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di Catanzaro è così composta:
 - a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - b) dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
 - c) dal Dirigente medico dell'Azienda Sanitaria o da un medico dallo stesso delegato;
 - d) dal Dirigente del Settore Gestione del Territorio o suo delegato tecnico;
 - e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - f) da un Esperto in elettrotecnica.
2. A richiesta possono far parte della Commissione Comunale:
 - a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
 - b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
3. E' facoltà del Presidente aggregare alla Commissione, ove occorra e con funzioni consultive, uno o più esperti in acustica o altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare, nonché il Segretario esperto della C.C.V.L.P.S.. La Commissione dovrà inoltre essere integrata, a cura del Presidente, con un rappresentante del CONI provinciale o suo delegato con funzioni consultive, nel caso di disamina di impianti sportivi, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Per ogni componente della Commissione possono essere previsti, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 311/2001, uno o più supplenti.
5. La Commissione rimane in carica per la durata di anni tre.

Art. 15 - Nomina della Commissione

1. La Commissione Comunale di Vigilanza è nominata dal Sindaco con apposito provvedimento sindacale.
2. La nomina del rappresentante degli esercenti e del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su designazione dei soggetti interessati. A tal fine, prima di procedere alla nomina, è richiesto alle organizzazioni territoriali degli esercenti locali di pubblico spettacolo e dei lavoratori di comunicare ciascuna, entro un termine stabilito ed in forma scritta, il nominativo di un rappresentante effettivo ed eventualmente di uno supplente. I designati devono essere scelti tra persone di comprovata e specifica qualificazione professionale. Ove nel termine assegnato non venga comunicato alcun nominativo ovvero sia pervenuta segnalazione da parte di uno solo dei soggetti aventi diritto, il Sindaco procede comunque alla nomina della Commissione tenuto conto che, nel caso di specie, trattasi di componenti eventuali non obbligatori.
3. Due o più dipendenti comunali, scelti dal Sindaco, sono nominati in qualità di Segretario effettivo e supplente della Commissione per il disbrigo dei compiti previsti ai successivi articoli.

Art. 16 - Convocazione della Commissione

1. La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto, da inviare a cura del Segretario della C.C.V.L.P.S..
2. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo della seduta o del sopralluogo, nonché gli argomenti oggetto di trattazione e deve essere inviato, di norma, a mezzo di posta elettronica certificata o comunque con posta elettronica o ogni altra forma ritenuta idonea in riferimento all'urgenza verificatasi. A cura della Segreteria della Commissione deve essere posta in essere una attività di controllo della avvenuta corretta spedizione e ricezione.
3. L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i membri effettivi e, ove necessario, ai membri aggregati individuati al precedente articolo 14, di norma almeno 10 giorni prima della data di convocazione.
4. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare, ne dà tempestiva comunicazione a colui che lo supplisce, affinché intervenga alla riunione e/o al sopralluogo, informando preventivamente il Segretario della C.C.V.L.P.S..
5. La data della riunione e/o del sopralluogo, di regola, è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei al destinatario del provvedimento finale, che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante, o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.
6. Il Presidente, di concerto con il Segretario della C.C.V.L.P.S., può invitare ai lavori della Commissione personale di altri Uffici comunali, al fine di acquisire informazioni o chiarimenti utili alla formulazione dei pareri da parte dei componenti della Commissione sulle attività sottoposte alla valutazione.

Art. 17 - Riunioni della Commissione

1. Le riunioni della Commissione si svolgono di norma presso la sede municipale di Via Jannoni, ovvero nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione

2. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti effettivi di cui all'articolo 14, comma 1, lettere da a) ad f).
3. L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori o altresì dei membri aggregati, in quanto componenti non obbligatori, non inficia la validità della riunione.
4. Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno.
5. I sopralluoghi sono di massima effettuati di norma nella mattinata dal lunedì al venerdì non festivi, o, ove necessario, nei pomeriggi di dette giornate comunque prima delle ore 17,00, ad eccezione di casi effettivamente straordinari e/o su motivata richiesta del soggetto interessato relativamente ai casi correlabili ad attività a carattere temporaneo.
6. Il Segretario della C.C.V.L.P.S. provvede all'organizzazione dei sopralluoghi, come stabiliti dall'organo collegiale, sentiti i componenti della Commissione stessa.
7. Il Presidente della Commissione, di iniziativa o su richiesta, può decidere di effettuare controlli ispettivi in loco, onde accertare il mantenimento, nei locali di Pubblico Spettacolo/Intrattenimento o nei luoghi e strutture allestite in occasione di manifestazioni temporanee, delle condizioni validate dalla Commissione o oggetto di documentazione asseverata. In caso di rilevate difformità, la Commissione ai sensi dell'art. 141 c.1 lett. e) del Reg. di esecuzione del T.U.L.P.S., suggerirà all'Autorità competente eventuali provvedimenti da adottare.
8. Per l'esercizio del controllo di cui all'art.141, c.1, lett. e) del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940), il Presidente, sentita la Commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli tenuto conto della eventuale specificità del controllo da eseguire.

Art. 18 - Pareri e verbali delle adunanze

1. Il parere della Commissione è reso in forma scritta, viene adottato con l'intervento di tutti i componenti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere da a) ad f).
2. Il parere viene sottoscritto, oltre che da tutti i componenti della Commissione, anche dal Presidente e dal Segretario.
3. Il Segretario della Commissione provvede alla compilazione di un apposito registro - eventualmente anche di tipo informatico - in cui vengono annotate e numerate cronologicamente le riunioni in sede ed i sopralluoghi effettuati.
4. Al termine di ogni seduta di esame documenti e di sopralluogo è redatto, a cura del Segretario in collaborazione con la Commissione tutta, un verbale nel quale viene riportato, oltre il parere di merito, anche:
 - il luogo della riunione;
 - l'elenco dei membri presenti e l'elenco dei documenti acquisiti agli atti;
 - una concisa esposizione dei lavori svolti e i rilievi e le osservazioni sul progetto e/o sui locali/impianti ispezionati;
 - tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.
5. Estratto del verbale, sottoscritto dal Presidente, a cura della Segreteria, viene comunicato al soggetto interessato, oltre che agli Uffici dei Settori comunali competenti al rilascio di specifiche autorizzazioni previste per legge. Copia integrale del verbale, a cura della Segreteria, deve essere trasmesso con tempestività agli Enti/Uffici che hanno designato i componenti intervenuti alla seduta.

Art. 19 - Ufficio per le attività della C.C.V.L.P.S.

1. L'Ufficio per le attività della C.C.V.L.P.S., istituito collegialmente nell'ambito dei Settori Gestione del Territorio, Attività Economiche - Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e Cultura-Turismo, ciascuno per le proprie competenze, rappresenta la struttura di supporto organizzativo e tecnico della Commissione.
2. In particolare tale Ufficio ha il compito di:
 - ricevere ed istruire le pratiche da presentare all'esame della Commissione;
 - inviare/comunicare ai membri della Commissione l'avviso di convocazione;
 - redigere ed archiviare i verbali della Commissione;
 - inviare copia dei verbali, per estratto, ai soggetti richiedenti ed agli Uffici comunali competenti al rilascio delle autorizzazioni/licenze di esercizio di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.;
 - archiviare, anche su supporto informatico, la documentazione dell'attività della C.C.V.L.P.S.;
 - organizzare l'attuazione delle sedute e dei sopralluoghi richiesti;
 - curare i rapporti con gli Organi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale;
 - creare, realizzare ed aggiornare una pagina apposita sul sito web del Comune contenente tutte le informazioni e modalità di presentazione delle istanze per manifestazioni/strutture di pubblico spettacolo;
 - raccogliere ed aggiornare le disposizioni normative e le regole tecniche in materia di pubblici spettacoli e trattenimenti, nonché di quelle aventi comunque rilevanza per l'attività dell'organo collegiale. Il materiale informativo sarà reso disponibile nel corso delle riunioni, ai fini di una pronta consultazione da parte dei componenti la Commissione;
 - verificare le presenze per il calcolo della liquidazione delle indennità spettanti agli eventuali esperti esterni e predisporre i relativi provvedimenti dirigenziali di concerto con il Settore Cultura.

Art. 20 - Spese di funzionamento della Commissione

1. La partecipazione alle riunioni della Commissione dei membri effettivi, del rappresentante del CONI, dei rappresentanti delegati degli esercenti e delle organizzazioni sindacali di categoria, non darà luogo ad alcuna corresponsione di compensi, in virtù dell'articolo 1, comma 440 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014).
2. Agli eventuali componenti della Commissione, aggregati in qualità di esperti esterni e scelti fra liberi professionisti, spetta, per non più di una volta nella stessa giornata, un'indennità di presenza nella misura determinata con delibera della Giunta Comunale.
3. Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento delle Leggi di Pubblica Sicurezza Regio Decreto 635/1940 (così modificato dall'articolo 4 del D.P.R. 311/2001), le spese per l'attività di funzionamento, verifica e di sopralluogo della Commissione sono poste, ove dovute, a carico del soggetto che ne chiede l'intervento.
4. L'importo relativo deve essere corrisposto all'Amministrazione Comunale, con indicazione della seguente causale: "Spese di funzionamento Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo", secondo le modalità stabilite successivamente con apposito atto deliberativo assunto dalla Giunta Comunale.
5. L'attestazione dell'avvenuto versamento, ove dovuto, deve essere allegata alla domanda di cui all'articolo 7.

Art. 21 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al T.U.L.P.S. ed al relativo Regolamento di attuazione come modificati dal D.P.R. 311/2001, nonché alla Legge 241/1990 ed al D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per la disciplina generale sul procedimento amministrativo.

